



**SOCIETA' DELLA SALUTE  
AREA PRATESE**

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO  
Sede Operativa Via Roma n. 101 - 59100 PRATO  
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
N. 8 DEL 11 MAGGIO 2020**

**Oggetto: Accordo contrattuale fra l'Azienda USL Toscana Centro, la SdS Area Pratese e la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale, nella Comunità Alloggio Protetta "Villa Martelli" di Prato, a favore di persone con disabilità, dal 1/1/2020 al 31/12/2022. APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **14,30** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	X	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,32	X	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,91	X	
Comune di Cantagallo, Vaiano e Vernio	Primo Bosi	Sindaco di Vaiano	0,82 +2,62+ 1,57	X	
Comune di Poggio a Caiano e Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	2,61 + 3,82	X	
Il Presidente Dr. Luigi Biancalani  <i>firmato in originale</i>		Ufficio proponente: <b>Società della Salute Area Pratese</b>  Estensore: SOS Servizi Amministrativi Az USL Tc Dott.ssa Cristina Maggini			
Il Direttore Dott. ssa Lorena Paganelli  <i>firmato in originale</i>					

Presiede la seduta **Luigi Biancalani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.15 dello Statuto del Consorzio SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

**CONSIDERATO** che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Assemblea SDS n. 13 del 09/07/2019 con la quale, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019 e 9 Giugno 2019 nei Comuni della Zona Pratese e nello specifico nei Comuni di Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo, veniva ricostituita l'Assemblea del Consorzio SDS Area Pratese ed eletto il Presidente, Dr. Luigi Biancalani;

**VISTO** il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

**VISTO** l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;*

**VISTA** la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario nazionale” e successive modificazioni che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana;

**VISTA** la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 “Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della Società della Salute della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)” con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

**VISTA** la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il documento denominato “Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità” (l.r. 40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)”, che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

**VISTA** la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un “Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità” oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

**VISTA** la “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**VISTA** la legge regionale n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

**VISTA** la legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi;

**VISTA** la Deliberazione n. 73 del 9.10.2019 di approvazione del “Piano Sanitario e Sociale Integrato 2018/2020”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Assemblea SdS n. 24 del 09/12/2019 “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020.”, con la quale è stato approvato un ulteriore elenco di Servizi e Attività oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese a partire dal 01.01.2020;

**VISTA** la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 25 del 09/12/2019 con la quale si approva il Bilancio economico preventivo 2020-2021-2022;

#### **RICHIAMATE**

- la deliberazione DG Azienda Usl 4 Prato 346 del 16 aprile 2003 “*Convenzione con la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario per la gestione di servizi di assistenza sociale ad alta integrazione socio-sanitaria a favore di n. 8 adulti inabili inseriti nella Casa Famiglia denominata “Villa Martelli”. Periodo 01/04/2003-31/03/2006*” avente ad oggetto la stipula del rapporto convenzionale tutt’oggi vigente;
- la deliberazione SdS Area Pratese 39 del 10 dicembre 2012 “*Ricognizione strutture sociali, sociosanitarie e sanitarie integrate e a bassa soglia presenti sul territorio dell’Area pratese*” intervenuta ad operare una ricognizione anche delle strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, quale premessa alla stipula di nuovi contratti/convenzioni;
- la deliberazione DG 1237 del 23 agosto 2018 “*Approvazione del “modello schema di convenzione” fra Azienda USL Toscana centro, altri soggetti pubblici con soggetti gestori di strutture accreditate, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (non modulo base) e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti e persone disabili*” che ha delineato lo schema aziendale di contratto applicabile all’acquisto di prestazioni residenziali in favore delle persone con disabilità;
- la deliberazione DG 27 del 10 gennaio 2020 “*Determinazione in materia di servizi in favore di persone con disabilità*” che:
  - ha riconosciuto, in applicazione della DGRT 1476/2018 ed a far data dal 1° gennaio 2019, un incremento del 4% sulle quote sanitarie, vigenti per il 2018, per le prestazioni di riabilitazione estensiva in CAP;
  - ha autorizzato l’avvio di un percorso di rinegoziazione degli importi delle quote sanitarie riconosciute alle strutture, a partire da quelle che presentano importi inferiori alla quota sanitaria per il modulo base RSA;

- ha dato mandato che, il suddetto percorso di rinegoziazione delle quote sanitarie, vada nella direzione di una progressiva applicazione delle quote percentuali previste dai LEA, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, ai fini della ripartizione tra parte sanitaria e parte sociale della spesa per le prestazioni delle persone con disabilità;

**DATO ATTO** che la struttura residenziale CAP “Villa Martelli”, della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, anche dopo il riconoscimento dell’incremento ex DGRT 1476/2018, applicando una quota sanitarie di € 31,68/die, figura tra le strutture che presentano una quota sanitaria inferiore a quella per il modulo base RSA e che la retta vigente nell’anno 2019 presenta una ripartizione, tra parte sanitaria e parte sociale, da riallineare ai LEA 2017;

**DATO ATTO ANCORA** che già prima della richiamata deliberazione DG 27/2020 la Direzione della Zona Distretto Pratese aveva avviato, con la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, un percorso di aggiornamento, sia economico che giuridico, della Convenzione in essere per la CAP “Villa Martelli” a fronte di specifica istanza di adeguamento della quota sanitaria presentata dal soggetto gestore nel febbraio 2017;

**DATO ATTO** che, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione DG Azienda UsI Tc n. 27/2020, il percorso di aggiornamento ha sviluppato un intervento sia di verifica sul piano prestazionale, sia di riparametrazione, sul piano economico, della quota sanitaria e della quota sociale ai valori percentuali indicati dal DPCM 12 gennaio 2017 all’art. 34, comma 2;

**VISTO** il parere di congruità espresso dal Direttore UF Salute Mentale Adulti della azienda UsI Tc, già nel dicembre 2018, in ordine ad una quota di parte sanitaria di € 41,05 in ragione delle caratteristiche dei servizi erogati dalla CAP “Villa Martelli”, della tipologia dell’utenza ospitata e del relativo fabbisogno assistenziale;

**Visto** lo schema “*Accordo contrattuale fra l’Azienda UsI Toscana Centro, la Società della Salute Area pratese e la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale, nella Comunità Alloggio Protetta “Villa Martelli” di Prato, a favore di persone con disabilità, dal 1/1/2020 al 31/12/2022*”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

#### **ACCERTATO**

- che il corrispettivo di parte sanitaria (quota sanitaria) è stato previsto in Euro 41,05 giornaliera (esclusa IVA se dovuta) e corrisponde, come richiesto dai LEA, al 40% della retta complessiva giornaliera;
- che il corrispettivo di parte sociale (quota sociale) è stato previsto in di Euro 61,57 giornaliera (esclusa IVA se dovuta) come risultante dalla richiamata Deliberazione SdS Pratese n. 39/2012 e corrisponde, come richiesto dai LEA, al 60% della retta complessiva giornaliera, e che rimane invariato;

**DATO ATTO** che il costo complessivo massimo, per quote sanitarie, in caso di pieno utilizzo della struttura residenziale CAP “Villa Martelli” della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, pari ad Euro 179.799,00/anno sarà a carico del SSN;

**PRESO ATTO** che la struttura residenziale CAP “Villa Martelli” della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento con nota PG n.55109 del 02/09/2005 rilasciata dal Comune di Prato e risulta accreditata con nota PG n.85300 del 08/07/2011 rilasciata dal Comune di Prato, in base alla normativa vigente;

**RITENUTO** di procedere alla stipula della Convenzione in argomento, predisposta dalla SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato della Azienda Usl Tc, fra l'Azienda Usl Tc, la Società della Salute Area Pratese e la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale, nella Comunità Alloggio Protetta "Villa Martelli" di Prato, a favore di persone con disabilità, dal 1/1/2020 al 31/12/2022, secondo lo schema di cui Allegato "A" del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma e l'Organigramma della SdS;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;

**PRESO ATTO** della deliberazione di G.E. SdS n. 10 del 15/04/2019 con la quale vengono modificati, alla luce del rafforzamento dell'organico interno alla SdS, il Regolamento di Organizzazione, il Funzionigramma e l'Organigramma del Consorzio;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di G.E. SdS n. 32 del 09/12/2019 con la quale vengono modificati, alla luce della gestione diretta da parte del Consorzio SdS, il Funzionigramma e l'Organigramma del Regolamento del Consorzio;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017;

**VISTO** l'art. 12 "Funzioni della Giunta Esecutiva" dello Statuto consortile;

**VISTO** l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

**VISTO** l'art. 48 "Competenze alle Giunte" del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 11 "Giunta Esecutiva – Adunanze e Deliberazioni" dello Statuto consortile, inerente le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Pratese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. di approvare** le premesse del presente atto;
- 2. di approvare** lo schema "*Accordo contrattuale fra l'Azienda Usl Toscana Centro, la Società della Salute Area pratese e la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale, nella Comunità Alloggio Protetta "Villa Martelli" di*

*Prato, a favore di persone con disabilità, dal 1/1/2020 al 31/12/2022”*, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

3. **di dare atto** che l'incremento previsto della retta è relativamente alla quota sanitaria e quindi a carico del SSN;
4. **di dare atto** che il costo complessivo massimo, per quote sanitarie, in caso di pieno utilizzo della struttura residenziale CAP “Villa Martelli” della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, derivante dall'adozione del presente provvedimento, quantificabile in € 179.799,00/anno sarà a carico della Azienda Usl Tc;
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
7. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale;
8. **di dare pubblicità** al presente atto mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di 15 giorni.

Allegato "A"

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE DI SANTA MARIA DEL ROSARIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE, NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA "VILLA MARTELLI" DI PRATO, A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ, DAL 1/1/2020 AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventini (2020) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

**TRA**

-l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova nO 1, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di ....., delega alla stipula del presente atto e del relativo allegato 1), con deliberazione del Direttore Generale n. del \_\_\_\_\_

- la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;

- la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, Codice Fiscale 84004710483 e

Partita IVA 00337050975, con sede legale in Prato, Via Longobarda, 23, nella persona del proprio rappresentante legale, dott.ssa Angela Colotto, nata a Conegliano (TV), il 23/09/1942, CF CLTNGL42P63C957L, domiciliato per la carica presso la sede della struttura, quale soggetto proprietario e gestore della Casa Famiglia "Villa Martelli", ubicata in Prato, Via Longobarda, 23, nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura";

**VISTI:**

il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421"* e successivo modif. e integr.;

la Legge n. 328 dell'8/ Il /2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

il D. P. CM. 14/02/2001 *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"*;

la delibera G.RT n. 466 del 07/05/2001 *"Accordo per le residenze Assistenziali per disabili (RSD) e Comunità"*

*Alloggio protette per disabili;*

la L. R.T n. 40 del 24/02/2005 *"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"* e successo modif. e integr;

la L. R.T n. 41 del 24/02/2005 *"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"* e successo modif. e integr.;

la L. R.T n. 66 del 18/12/2008 istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza;

la L. R.T n. 82 del 28/12/2009 *"Accreditamento dei servizi alla persona"* e successo modif. e integr;

la deliberazione G.RT n. 206 del 23/02/2010 *"Regolamento di attuazione della legge 82/2009"*;

il D.P.CM. 12/01/2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"*;

il Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con

deliberazione della G.R.T n. 1521 del 27 /12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i;

il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio

Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 *"Dedicato alle persone con disabilità"*;

la deliberazione G.RT n. 1476 del 21/12/2018 *"Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Associazione dei Centri di riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-2021"*;

1

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";

**VISTO** l'art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante "regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che prevede "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

**VISTO** l'art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che "il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda nO 179 del 30/01/2019 " Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;

**VISTA** la delibera del Direttore Generale n.308 del 21.02.2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio-assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;

**VISTA** la delibera Assemblea SdS Area Pratese n. 24 del 09/12/2019 "Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, letto c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i .. ", approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020".

### **PREMESSO CHE**

Il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e successo modif. e integr.;

L'Azienda USL Tc è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;

Per la Zona Distretto Pratese la SdS Area Pratese è competente per le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. e si assume i relativi oneri;

La Struttura è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale per adulti inabili dal Comune di Prato ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione PG n. 55109 del 2/9/2005) e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con Atto Comune di Prato PG 85387 del 08/07/2011;

Il soggetto gestore della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:

- a) la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dall'accREDITamento per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al nLgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- c) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- d) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- e) la capacità attuale della Struttura, prevista nell'autorizzazione è di n. 12 posti in residenziale di genere femminile

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1- OGGETTO**

##### *1.1. Richiamo validità premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

##### *1.2. Utilizzo posti*

L'Azienda e la SdS, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizzano i posti residenziali nell'ambito dei posti autorizzati.

##### *1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.*

L'Azienda e la SdS si avvalgono dei posti autorizzati per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, per persone adulte disabili accertate Legge 104/92 artt. 3 e 4 e/o con problemi di disagio psico-sociale e di adattamento sociale valutati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) territorialmente competente secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.

La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

## **ART. 2 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

### *2.1 Adempimenti generali*

La Struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Responsabile di Struttura, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del DPGR 9/1/18-2/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Responsabile di Struttura rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari l'assistito, il tutore legale e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a garantire, in osservanza al regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18-2/R, i requisiti della struttura organizzativi e professionali ivi previsti.
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, dando di tale polizza formale comunicazione all'Ente gestore (Azienda/ SdS), secondo le disposizioni contenute nella deliberazione DG 308/2019;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Ente gestore (Azienda/ SdS), i casi di decesso e dimissioni, anche per segnalare la disponibilità di posti letto;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

### *2.2 Adempimenti relativi alla documentazione*

La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18 - 2/R;

- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliere delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell'Azienda e SdS);
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;

- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e relativo regolamento attuativo.

### *2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.*

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

Il trattamento dei dati da parte della Azienda USL Toscana Centro e della SdS Area Pratese, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.

La Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub A.

Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

In relazione alla presente convenzione, l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Area Pratese si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub A) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.

In particolare: l'Ente gestore (Azienda/SDS), per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale presso la Struttura, comunicheranno i dati personali a quest'ultima.

Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Ente gestore.

### *2.4 Orario del servizio*

Per il servizio residenziale l'orario di funzionamento è per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno.

### *2.5 Organizzazione della vita comunitaria*

La Struttura si impegna a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.

La Struttura si impegna altresì a quanto già indicato al precedente art. 2.1. e a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

#### *2.6 Tutela della salute*

Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio sanitari.

La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o il 118;
- c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

#### *2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza*

La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

### **ART. 3 - PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE**

#### *3.1 Accesso preferenziale*

La Struttura mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone distretto/SSddSS dell'Azienda Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende sanitarie e/o a privati cittadini.

#### *3.2 Ingresso in struttura*

L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD) secondo le indicazioni regionali.

Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa all'ingresso rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari nella quale viene indicata la Struttura, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria e l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di compartecipazione a carico dei Comuni/SdS.

La Struttura, accertata la regolarità della documentazione (piano Assistenziale Personalizzato - P.A.P, le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l'impegnativa al ricovero), accoglie l'ospite dandone

comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'autorizzazione, entro un giorno lavorativo dall'inserimento.

Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti con quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.

### *3.3 Dimissioni*

La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti la dimissione dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo tutore legale, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare

(UVMD) che determini la necessità di diversa assistenza;

b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari e/o tutore legale con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura.

c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminare presa in carico da parte dei servizi competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.

## **ART. 4 - IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE**

### *4.1 Retta giornaliera*

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito/Comune di residenza/SdS.

Per il servizio residenziale, la retta giornaliera è di Euro 102,62 (escluso IVA se dovuta).

### *4.2 Quota sanitaria*

Il corrispettivo di parte sanitaria è di **Euro 41,05** giornaliero.(escluso IVA se dovuta).

### *4.3 Quota sociale*

La quota sociale è di **Euro 61,57** giornaliero (escluso IVA se dovuta).

L'importo della quota sociale corrisponde alle prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.

La quota sociale è completamente a carico dell'ospite, salvo diversa determinazione espressa nell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del DPCM 159/2013 e regolamenti territorialmente vigenti. L'Azienda e successivamente la SdS, secondo quanto disposto nella deliberazione n.308/2019 provvederà ad effettuare annualmente un

aggiornamento della compartecipazione in base all'ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali presentato dal beneficiario, o da altro soggetto avente titolo, dandone informativa alla Struttura e contestualmente all'utente e/ o ai familiari e/ o al tutore legale.

La Struttura emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.

La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell'utente per le prestazioni di cui all'articolo .

### *4.4 Ricovero ospedaliero ed altre assenze*

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.

Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni,(di calendario) verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale percentuale.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni(di calendario), è assicurato il mantenimento del posto letto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni(di calendario) il servizio amministrativo dell'Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale a carico dell'assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.

#### *4.5 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura*

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare le fatture ai servizi competenti dell'Ente gestore (Azienda/SDS), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anticipando per e-mai! al servizio amministrativo territorialmente competente la fattura e contestualmente il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei singoli utenti corredata da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora questi elementi non siano forniti non sarà predisposto il regolare pagamento.

Ai sensi dell'articolo 25 del DL. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi): Codice Univoco della ZD Pratese "C27NVZ".

Sarà emessa all'Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

Nel caso di compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale dell'utente, sarà emessa

all'Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati e seguendo le modalità di cui ai punti 1 e 3.

Entro lo stesso termine, la Struttura emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

#### *4.6 Modalità e termini di pagamento*

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e pre

accertamento di:

regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il DU.R.e. (L. 266/2002 e smi);

tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);

inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal DLgs 9.11.2012, n. 192 e smi.

Relativamente agli importi a carico della Comune di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda/SdS.

Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

## **ART. 5 - QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE**

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

E' onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare la Struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La Struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

#### **ART. 6 - QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE**

Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti degli assistiti, il vitto, il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.

Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati o rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari o dal tutore legale, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla Struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'autorizzazione all'ingresso/contratto di ospitalità.

La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o dal suo tutore legale della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona.

#### **ART. 7 - ATTIVITA' DI VIGILANZA**

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal Responsabile, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari o tutori legali, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

#### **ART. 8 - DEBITO INFORMATIVO**

La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.

La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.

La Struttura si impegna a fornire i dati necessari ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione Toscana secondo tempi e modalità da questa stabiliti.

La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/oda organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla Struttura, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

La Struttura si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati della Comunità Alloggio presenti nel modello STS 11, nonché i dati di attività del modello STS24.

a) STS11 dati della struttura - la struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail

b) STS24 flussi di attività - la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'azienda, numero di giornate.

#### **ART. 9 - DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE**

Il presente contratto ha durata triennale, entra in vigore il 01 gennaio 2020 e scade il 31/12/2022.

Il presente contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni, previo accordo tra le parti debitamente recepito.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin da ora a recepire ed applicare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti degli enti o pubbliche autorità deputate, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

Nel caso di eventuali variazioni autorizzative, la struttura si impegna ad adeguare di conseguenza gli standard di gestione come indicati all'art. 2.1, mentre la ASL ed SdS recepiranno le variazioni intervenute, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 10 - INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all'art. 8 punto 6, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 11- RISOLUZIONE E RECESSO**

Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/odi revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento socio-sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 13 - NORMATIVA E FORO COMPETENTE**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

#### **ART. 14 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Struttura è o.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti, nonché progetti di particolare rilievo assistenziale tra le parti, anche a garanzia della loro necessaria continuità.

#### **ALLEGATI:**

##### **Allegato 1)**

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana centro - Il Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato

---

Per la Società della Salute Area Pratese - Il Direttore SdS

---

Per la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario  
Il rappresentante legale

---

Allegato A1 all'Accordo Contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per

l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nella Comunità Alloggio Protetta "Villa Martelli" dal 1/1/2019 al 31/12/2020.

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO VE 2016/679

TRA

-l'Azienda VSL Toscana Centro, 10 persona di codice fiscale \_\_\_\_\_ non in proprio, ma nella sua qualità di , delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_ del , domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA" o "Titolare del trattamento";

- la Società della Salute Area Pratese, in persona di Lorena Paganelli" domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Prato Via Roma, 101, Codice Fiscale 01975410976, di seguito anche come "SDS" o "Titolare del trattamento"

- la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, Codice Fiscale 84004710483 e Partita IVA 00337050975, con sede legale in Prato Via Longobarda n. 23, nella persona del proprio rappresentante legale, procuratore e titolare dott.ssa Angela Colotto, nata a Conegliano(fV), il 23/09/1942, CF \_\_\_\_\_ , domiciliato per la carica presso la sede della struttura, quale soggetto proprietario e gestore della "Casa Famiglia Villa Martelli", ubicata in Prato, Via Longobarda, 23, nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura" o "Responsabile", congiuntamente, tutte, anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento VE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR., prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda e SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano *esperienza, capacità, conoscenza* per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- con delibera del Direttore Generale n. ... del .... è stato stabilito di sottoscrivere tra l'Azienda, la SDS e la Struttura una convenzione relativa alla *"definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie residenziali nella comunità alloggio protetta - CAP Villa Martelli"*;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- i Titolari hanno affidato alla Struttura lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente, e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi

concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (VE) n. 2016/679, i Titolari hanno ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (VE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

#### **Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda e la SDS in qualità di Titolari del Trattamento, con la presente

#### **NOMINANO**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito

"GDPR"), la Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono Titolari, rispettivamente, l'Azienda e la SDS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto degli stessi relativamente all'adempimento degli obblighi dedotti nella convenzione citata, affidati dai Titolari al Responsabile.

#### **Articolo 1- Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto dei Titolari tratta

direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

#### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali - come dettagliati all'art del presente Allegato - possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali c.d. (sensibili) particolari relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 I che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

## **Articolo 5 - Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento i Titolari ne facciano richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

## **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire ai Titolari i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico dei Titolari e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

## **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione dei Titolari.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con i Titolari sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica dei Titolari del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta ai Titolari che avranno la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dei Titolari del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra i Titolari del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti dei Titolari del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

## **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia ai Titolari del trattamento a mezzo PEC l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

### **Articolo 10 - Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR - si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dai Titolari il Responsabile si rende disponibile a collaborare con i Titolari stessi fornendo loro tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere i Titolari con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dei Titolari di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare ai Titolari senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire ai Titolari di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato

elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dei Titolari, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub - Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto dei Titolari;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione dei Titolari e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare i Titolari nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi conservati o comunque trattati o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce ai Titolari l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà ai Titolari la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dai Titolari, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali compresi i sistemi di gestione delle basi di dati i software complessi che trattano dati dei Titolari, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dai Titolari mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc.

-

specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali dei Titolari, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dai Titolari o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dai Titolari, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con i Titolari per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso ai Titolari in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione dei Titolari fatto salvo quando ciò risulti

strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare i Titolari per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità ai Titolari che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, i Titolari ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dai Titolari in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dai Titolari (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dai Titolari. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente ai Titolari, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte dei Titolari.

### **Articolo 18 - Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare ai Titolari, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dei Titolari, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quanto meno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza ai Titolari al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con i Titolari e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere i Titolari nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento DE 2016/679

### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dei Titolari tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dai Titolari o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora i Titolari rilevassero comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente ai Titolari qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché i Titolari possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente i Titolari delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare ai Titolari l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti ai Titolari, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 - Norme finali e responsabilità**

I Titolari, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riservano, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato i Titolari da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse loro derivare a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub - Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

### **Articolo 25 - Referente per la Struttura**

Al fine di garantire un più agevole riscontro in relazione all'adempimento degli obblighi di cui alla presente nomina, Referente unico per la Struttura è il dotto dell'Azienda USL Toscana Centro alla quale viene, per espressa volontà delle parti, attribuito tale compito.

Prato, li \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro \_\_\_\_\_

Società della Salute Area Pratese \_\_\_\_\_

Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario \_\_\_\_\_

Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 11.05.2020

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Biancalani**

*firmato in originale*

**IL DIRETTORE**

**Lorena Paganelli**

*firmato in originale*

---

#### **PUBBLICAZIONE**

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il ..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese

Dott. ssa Lorena Paganelli

*firmato in originale*

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

IL PRESIDENTE

Luigi Biancalani

---

IL DIRETTORE

Lorena Paganelli

Pubblicato all'Albo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il DIRETTORE della SdS Pratese  
Dott. ssa Lorena Paganelli

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, .....

L'Ufficio di Segreteria

---

**ESECUTIVITA'**

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato, .....

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato, .....

Il DIRETTORE della SdS Pratese  
Dott. ssa Lorena Paganelli